Incompatibilità con il mercato interno degli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali

Cass. Sez. I Civ. 4 dicembre 2023, n. 33683 ord. - Bisogni, pres.; Scotti, est.; Nardecchia, P.M. (conf.) - B.G. (avv. Galati Rando) c. Azienda Sanitaria Provinciale di Enna (avv. Argento). *(App. Caltanissetta 9 maggio 2018)*

Agricoltura e foreste - Contributi comunitari - Indennità integrativa per l'abbattimento di capi ovini riscontrati affetti da brucellosi - Incompatibilità con il mercato interno degli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali.

(Omissis)

FATTO

1. Con sentenza del 19.11.2011 il Tribunale di Enna ha rigettato, con l'aggravio delle spese, l'opposizione proposta dalla Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) n. 4 di Enna avverso il decreto ingiuntivo del 13.3.2009 ottenuto nei suoi confronti da B.G. per il pagamento della somma di Euro 52.679,60, oltre accessori e spese, a titolo di indennità integrativa di cui alla L.R. Sicilia 5 giugno 1989, n. 12, art. 3 per l'abbattimento di 680 capi ovini affetti da brucellosi.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna, succeduta alla AUSL n. (Omissis) di Enna, a cui ha resistito l'appellato B.G..
La Corte di appello di Enna con sentenza del 9.5.2018 ha accolto il gravame, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha compensato le spese di primo grado e ha condannato B.G. a pagare a controparte le spese del grado di appello.
La Corte di appello: a) ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario; b) ha confermato la legittimazione passiva della ASP, escludendo quella dell'Assessorato Regionale alla Sanità; c) ha ritenuto che l'indennità aggiuntiva richiesta dal B. rientrasse fra gli aiuti di Stato, soggetti a giudizio di compatibilità della Commissione Europea; d) ha rilevato che l'autorizzazione da parte della Commissione UE era intervenuta solo per le annate dal 1993 al 1997; e) ha disapplicato la norma interna in presenza di una decisione preminente della Commissione Europea.
3. Avverso la predetta sentenza del 26.6.2018, non notificata, con atto notificato il 9.6.2019 ha proposto ricorso per cassazione B.G., svolgendo unico motivo.
Con atto notificato il 19.7.2019 proposto controricorso la ASP Enna, chiedendo il rigetto dell'avversaria impugnazione.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

4. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia erronea interpretazione e conseguente disapplicazione della L.R. siciliana 5 giugno 1989, n. 12, art. 4, che la Corte di appello ha ritenuto contenesse misure rientranti fra gli aiuti di Stato erogate in violazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE (oggi art. 107).
Il ricorrente sostiene che la normativa regionale in questione si limitava a prevedere una indennità per l'abbattimento di capi ovini affetti da brucellosi o leucosi e non configurava un aiuto di Stato, come del resto confermava la sua funzione integrativa dell'analoga indennità prevista dalla Legge Statale n. 615 del 1964.
5. Come eccepito dal Procuratore Generale, il motivo non può essere accolto, perché presenta profili di infondatezza commisti a profili di inammissibilità.
Giova premettere che l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), salvo deroghe contemplate dai trattati, sancisce l'incompatibilità con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, degli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
L'art. 108 TFUE prevede che la Commissione proceda con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati e proponga a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione Europea, in deroga agli artt. 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'art. 107 o ai regolamenti di cui all'art. 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, comma 1, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre
mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
Inoltre alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
6. Il motivo neppure si confronta in modo puntuale e specifico con la ratio decidendi che informa la sentenza impugnata, che si basa sulla espressa qualificazione da parte della Commissione Europea dell'indennità aggiuntiva regionale in questione come aiuto di Stato, soggetto ad autorizzazione, in concreto chiesta e accordata ma solo per gli anni dal (Omissis) e non quindi per gli anni successivi al (Omissis), a cui si riferisce la domanda del sig. B..
Lo stesso ricorrente conferma che la sua richiesta si riferisce agli anni dal (Omissis) per i quali non è stata formulata la necessaria richiesta di autorizzazione alla Commissione Europea.
7. L'efficacia diretta delle norme dell'Unione Europea nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata. (Sez. L, n. 35984 del 22.11.2021). Nel rispetto del principio del primato del diritto Europeo, varie volte la giurisprudenza di questa Corte in tema di aiuti di stato ha riconosciuto la cogenza delle decisioni della Commissione in tema di qualificazione di una misura come aiuto di Stato e l'esclusiva competenza della Commissione la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di (Sez. 5, n. 25633 del 1.9.2023; Sez. L, n. 36772 del 15.12.2022).
8. V'e' da aggiungere che all'esito di rinvio pregiudiziale disposto da questa Corte, la Corte di Giustizia, con sentenza del 20.5.2021 (Causa C-128/2019), ha dichiarato che l'art. 108, paragrafo 3, TFUE dev'essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di Euro 20 milioni, da un lato, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall'altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev'essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione Europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 (TFUE) agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
La Corte di Giustizia ha rilevato che la L.R. siciliana del 2005, pur nell'identico obiettivo perseguito, rispetto ad analoghe misure introdotte nel (Omissis) e nel (Omissis), costituenti un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione - e quindi un "aiuto esistente", ai sensi dell'art. 1, lett. b), ii), del Reg. n. 659/1999, con decisione del 2002 - aveva introdotto modifiche sostanziali, non di carattere meramente formale o amministrativo, in punto di aumento di Euro 20 milioni della dotazione destinata al regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione e di proroga del rifinanziamento dell'indennità dal 2000 al 2006, cosicché, trattandosi di "nuovo aiuto", era necessaria la previa notifica alla Commissione, secondo il modulo di notificazione semplificato, con conseguente obbligo dello Stato membro di astenersi dal darvi esecuzione prima di una decisione definitiva della Commissione.
Secondo la Corte di Giustizia, fanno eccezione le ipotesi in cui gli aiuti in questione possano ritenersi rientranti nell'esenzione dall'obbligo di notifica prevista dagli artt. 3 e 26 del Regolamento n. 702/2014, in quanto soddisfino "tutte le condizioni in esso previste" (ovverosia: si tratti di un aiuto individuale concesso anteriormente al 1.7.2014, che rispetti i limiti fissati dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Capo I del Regolamento stesso; o, ai sensi dell'art. 26, nel Capo III del Regolamento, in relazione agli indennizzi per le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione e l'eradicazione, in particolare, di epizoozie, e gli aiuti destinati a indennizzare tali imprese per le perdite causate, in particolare, da epizoozie, siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 di detto art. 26 e del capo I del Regolamento n. 702/2014, tra le quali il paragrafo 6, comma 2, del medesimo art. 26, che prevede che tale aiuto debba essere erogato entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia), ovvero nell'esenzione dall'obbligo di notifica dettata per gli aiuti cd. de minimis prevista dal Regolamento n. 1408/2013, applicabile agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso, purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni che esso prevede, tra cui figura quella secondo la quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare Euro 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.
Con ordinanza della Sez.1, n. 16843 del 25.5.2022, questa Corte, in esito al rinvio pregiudiziale e occupandosi della L.R.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

del 2005, ha comunque ribadito il principio che "In base alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice dell'Unione, con la conseguenza che ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2016, in causa C590/14 P, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE). Ora, al giudice nazionale è data la possibilità di interpretare la nozione di aiuto di Stato sotto il profilo della verifica fattuale delle condizioni esonerative dello stesso, oltretutto essendo, nella specie, intervenuto sul punto l'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia, a seguito di attivazione da parte di questa Corte dello strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E.".
Nella stessa pronuncia la Corte si è posta il problema delle esenzioni, poiché la Corte di Giustizia aveva rimesso al giudice di rinvio la verifica della ricorrenza di tutte le condizioni previste dal Regolamento del 2014 e da quello del 2013, al fine della esenzione dall'obbligo di previa notifica alla Commissione previsto per i nuovi aiuti di Stato.
In effetti, tanto il Regolamento n. 702/2014 quanto il Regolamento n. 1408/2013 si applicano agli aiuti concessi prima della loro entrata in vigore purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni previste dai due regolamenti.
Nella specie, tuttavia la ricorrente si limita a sostenere che la misura in questione non configurerebbe un aiuto di Stato e non deduce con il motivo, in modo puntuale e specifico, come sarebbe stato necessario, alcuna causa di esenzione la cui sussistenza avrebbe comunque l'onere di dimostrare.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, l'esenzione degli aiuti di Stato costituisce un'eccezione al divieto generale degli aiuti di Stato, sicché la sussistenza delle relative condizioni è elemento costitutivo del diritto alla deroga e deve essere provata dal beneficiario (Sez. L, n. 6671 del 3.5.2012; Sez. L, n. 7704 del 6.4.2020; Sez. 1, n. 16843 del 25.5.2022; Sez. L, n. 1583 del 19.1.2023).
9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it